

Aggiunta n° 3 al regolamento sulle prestazioni assicurative della CPE Cassa Pensione Energia società cooperativa del 1° ottobre 2008

conformemente alle decisioni dell'Assemblea dei delegati del 23 settembre 2011, modifiche in corsivo

Art. 4 cpv. 1

Contributo annuo

(1) Sino alla fine dell'anno in cui l'assicurato compie i 24 anni di età, deve essere versato annualmente un contributo di rischio pari al 2 % del guadagno assicurato. Il contributo annuo di base a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età è pari al 18 % del guadagno assicurato conformemente all'art. 12, cpv. 2 e 3.

La CPE può concedere un ribasso sul contributo di base finché la situazione finanziaria e le previsioni circa l'aumento generale dei salari e dei proventi da capitale lo consentono.

Art. 6a cpv. 2 e 5

Prefinanziamento del pensionamento anticipato

(2) I versamenti ~~o i pagamenti di contributi~~ sul conto di risparmio supplementare sono possibili solo fino ai valori massimi riportati nel rispettivo allegato. (Vedi tabella in allegato).

(5) I versamenti ~~e i contributi regolari~~ fruttano interessi a decorrere dal loro ricevimento. Il tasso d'interesse viene stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione. Nella fissazione del tasso d'interesse, il Consiglio di amministrazione si adopera per applicare il tasso tecnico all'avere del conto di risparmio supplementare. In casi motivati può discostarsi e fissare un altro tasso.

Art. 9 cpv. 2

Conto eccedenze

- (2) Al conto eccedenze vengono accreditati i seguenti mezzi:
- le quote spettanti all'assicurato dalla distribuzione dei *fondi liberi conformemente all'art. 10;*
 - le prestazioni di libero passaggio non utilizzate per l'ammissione alla CPE;
 - eventuali mezzi liberati dalle riduzioni del grado di occupazione.

Art. 10

Impiego dei fondi liberi

Si ottengono dei fondi liberi quando la riserva di oscillazione raggiunge il livello-obiettivo. L'Assemblea dei delegati decide sull'impiego dei fondi liberi nell'ambito delle possibilità finanziarie della CPE. Indipendentemente dallo scopo dell'impiego si deve rispettare il principio della parità di trattamento dei destinatari. Si devono considerare in misura adeguata e secondo criteri oggettivi sia gli assicurati attivi sia i beneficiari di rendite. Se *in passato*, nell'adozione di misure di risanamento e in par-

ticolare nella riscossione di contributi in conto interessi o di contributi al disavanzo secondo l'art. 10a cpv. 1 lett. c) e d), *o in seguito a contributi diversi durante il periodo attivo* non si è potuto assicurare la parità di trattamento dei destinatari, i fondi liberi vengono impiegati in primo luogo per compensare questa asimmetria. *Se sussistono dei fondi liberi*, il Consiglio di amministrazione *propone all'Assemblea dei delegati*, sulla base del conto economico e del bilancio, *quando*, in che modo e in che misura debbano essere corrisposte segnatamente le seguenti prestazioni facoltative:

- ribasso sul contributo di base conformemente all'art. 4, cpv. 1;
- ribasso sui contributi supplementari conformemente all'art. 5, cpv. 2;
- accrediti nei conti eccedenze conformemente all'art. 9;
- aumento delle rendite di vecchiaia, d'invalidità e per superstiti.

Questa enumerazione non è completa.

Art. 12 cpv. 5

Guadagno assicurato, anni d'assicurazione

(5) Se un assicurato aumenta il proprio grado di occupazione per più di 6 mesi, la prestazione di libero passaggio viene calcolata conformemente all'art. 29. Con tale prestazione di libero passaggio l'assicurato viene riassicurato sulla base del nuovo guadagno assicurato ai sensi dell'art. 12, cpv. 2 e dell'art. 6, cpv. 1. Un assicurato, il cui guadagno annuo si riduce *di al massimo la metà dopo il 58° anno compiuto*, può restare assicurato *in base al precedente guadagno assicurato, ma al massimo fino al compimento del 65° anno di età, a condizione che i contributi continuino a essere pagati nella stessa misura. Fanno eccezione le riduzioni del guadagno in caso d'invalidità parziale o pensionamento parziale. La ripartizione di questi contributi è stabilita nel piano assicurativo delle singole imprese affiliate.*

Art. 18 cpv. 1, 2 e 5

Rendite di vecchiaia e per figli di pensionati; capitale di vecchiaia

(1) Il diritto a una rendita vitalizia di vecchiaia nasce quando l'assicurato cessa *l'attività lucrativa* dopo aver compiuto il 58° anno di età. *Se l'assicurato continua l'attività lucrativa dopo il compimento del 65° anno di età, può differire l'inizio della rendita di vecchiaia al massimo fino al compimento del 70° anno di età.* La rendita di vecchiaia ammonta per ogni

anno di assicurazione (conformemente all'art. 12, cpv. 6, fino all'età di 62 anni) all'1,596 % del guadagno assicurato e per ogni mese d'assicurazione allo 0,133 % del guadagno assicurato.

Se la rendita di vecchiaia inizia dopo il compimento del 62° anno di età, la stessa è aumentata, *fino al compimento del 65° anno di età*, dello 0,6 % per ogni mese trascorso dal compimento del 62° anno di età all'inizio della rendita. *Dopo il 65° anno di età compiuto, la rendita di vecchiaia aumenta dello 0,45 % al mese e non vengono più pagati i contributi. Dopo i 65 anni, gli aumenti del guadagno assicurato non sono più assicurati. Se l'assicurato muore dopo aver compiuto 65 anni, le prestazioni per superstiti sono calcolate in base alle prestazioni di vecchiaia esigibili in quel momento.*

Se la rendita di vecchiaia inizia prima del compimento del 62° anno di età, la stessa è ridotta dello 0,6 % per ogni mese che intercorre tra l'inizio della rendita e il compimento del 62° anno di età. Le eventuali prestazioni coassicurate sono aumentate o ridotte nella medesima proporzione. Le riduzioni possono essere riscattate con il pagamento di una quota calcolata secondo i principi attuariali della CPE.

(2) *abrogato*

(5) Gli assicurati con diritto al pensionamento secondo cpv. 1, ma che non possono ancora esigere una rendita di vecchiaia AVS, hanno la facoltà di richiedere una rendita transitoria AVS. Questa rendita viene stabilita per una durata limitata e non può superare la rendita massima di vecchiaia AVS. Le rendite e le altre prestazioni coassicurate sono di conseguenza ridotte conformemente alla seguente tabella:

Durata (anni)	Riduzione della rendita in % della rendita transitoria AVS
7	32,7%
6	29,2%
5	25,3%
4	21,1%
3	16,5%
2	11,4%
1	6,0%

Questi tassi sono valevoli per anni completi. Per ogni ulteriore mese completo fa stato il valore intermedio.

Art. 19 cpv. 1

Rendite coniugali

(1) In caso di decesso di un assicurato o di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, il coniuge superstite ha diritto a una rendita vitalizia coniugale. La rendita coniugale ammonta al 45 % del guadagno assicurato o al 63 % della rendita corrente di vecchiaia o d'invalidità. Rimane riservato l'art. 23.

Art. 26 cpv. 1

Conteggio di prestazioni di terzi, riduzione delle prestazioni; prestazioni anticipate

(1) Qualora, in caso di invalidità o di decesso di un assicurato, le prestazioni della CPE sommate ad altri redditi computabili a favore dell'assicurato e dei suoi figli risp. dei suoi superstiti dovessero generare una rendita corrispondente a più del 100 % dell'ultimo *guadagno annuo computabile secondo il piano assicurativo*, le rendite corrisposte dalla CPE devono essere ridotte in misura tale da non superare il suddetto limite.

Se il guadagno precedente continua a essere assicurato conformemente all'art. 12 cpv. 5, si tiene conto del guadagno annuo computabile secondo il piano assicurativo subito prima della riduzione.

Art. 32

Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea dei delegati del 23 settembre 2011 a Zurigo ed entra in vigore il 1° aprile 2012.

Fanno eccezione i seguenti articoli modificati in occasione dell'Assemblea dei delegati del 23 settembre 2011: art. 12 cpv. 5, art. 18 cpv. 1 e 2, art. 19 cpv. 1 e art. 26 cpv. 1 del regolamento, che entrano in vigore già il 1° gennaio 2012.

Art. 33 cpv. 4 – 8

Disposizioni transitorie

(4) *La tariffa 2012 per attivi, riportata agli allegati 1 e 2 e utilizzata per calcolare il riscatto di anni assicurativi, la prestazione di uscita e il capitale di previdenza nel piano di base, viene applicata solo se al 29.2.2012 il grado di copertura della CPE è uguale o superiore al 107 %. Altrimenti rimane in vigore la precedente tariffa 2003 per attivi.*

(5) *Se la nuova tariffa 2012 non può essere applicata in data 1.4.2012 perché non è soddisfatta la condizione di cui al precedente capoverso 4, essa viene applicata al 1.10 o all'1.4 di uno degli anni seguenti. La condizione è che il mese precedente (cioè al 31.8 o al 28.2) il grado di copertura aggiornato in base all'ultima chiusura sia uguale o superiore al 107 %.*

(6) *Se al giorno di riferimento di cui al capoverso 4 o 5 il grado di copertura si situa tra il +/- 1 % del valore soglia del 107 %, il Consiglio di amministrazione può decidere a libera discrezione se si deve applicare la tariffa 2012 oppure mantenere la tariffa precedente.*

(7) *Con l'introduzione della nuova tariffa 2012, l'aumento della prestazione di uscita viene acquisito in 36 rate mensili. Se un assicurato esce dalla CPE nell'arco di tre anni dall'intro-*

duzione della tariffa 2012 senza che sia subentrato un evento assicurato, perde il diritto alle rate non ancora acquisite.

(8) Le rendite in corso al momento dell'introduzione della nuova tariffa rimangono invariate.